

Sentenza del 03/03/2023 n. 6470 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di A.A. nella qualità di ex amministratore e socio della (Omissis) Srl (allora) in fallimento (di seguito (Omissis)) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di (Omissis) ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all'amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l'atto), nonchè all'ex socio e amministratore A.A., quale presunto autore delle violazioni contestate. Invero, quest'ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006.

1.2. La CTR accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che: a) A.A. era pienamente legittimato a ricorrere avverso l'atto impositivo, essendogli stato notificato l'avviso di accertamento che, comunque, lo riguardava; b) il metodo seguito dall'Ufficio ai fini dell'accertamento era erraneo, con conseguente riduzione dell'utile di impresa nella misura del cinque per cento dei ricavi nei confronti del solo A.A..

2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

3. (Omissis) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 08/06/2021 questa Corte rilevava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne disponeva la rinnovazione, cui AE provvedeva tempestivamente nei confronti di (Omissis).

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell' art. 75 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per l'essere stato il ricorso di primo grado erroneamente notificato da (Omissis) Srl in fallimento in persona di A.A.,

quale ex amministratore e socio. Invero, quest'ultimo sarebbe privo di legittimazione a rappresentare la società.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Come si evince anche dal fascicolo d'ufficio, al quale questa Corte ha accesso in relazione alla tipologia del vizio denunciato, il ricorso per cassazione risulta così intestato: "(Omissis) Srl in fallimento, (...) e per essa il sig. A.A. in qualità di ex amministratore e socio"; analogamente, la procura a margine del ricorso risulta rilasciata da A.A. per conto di (Omissis) Srl in fallimento; infine, dallo stesso contesto del ricorso, si evince che l'impugnazione viene proposta dalla società contribuente in persona dell'ex amministratore e socio A.A..

1.3. Orbene, è pacifico (in quanto risultante anche dalla sentenza impugnata) che quest'ultimo sia cessato dalla carica di amministratore di (Omissis) in data (Omissis) e, conseguentemente, non aveva la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l'avviso di accertamento alla stessa notificato nell'anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d'imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica.

1.4. Ha, dunque, errato la CTR nel ritenere che A.A. abbia impugnato in proprio l'avviso di accertamento allo stesso notificato quale autore materiale della violazione, sicchè la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per l'originario difetto di legittimazione in capo all'ex amministratore di (Omissis). 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell' art. 99 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per avere la CTR ritenuto la legittimazione di A.A. in proprio ad impugnare l'avviso di accertamento notificato nei confronti di (Omissis). 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per avere la CTR pronunciato la sentenza nei confronti di A.A. in proprio, pur essendo stato il ricorso proposto da (Omissis). 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , non essendosi la CTR pronunciata sulla definitività dell'avviso di accertamento per difetto di impugnazione da parte della società e del curatore fallimentare e sulla tardività dell'impugnazione proposta da A.A., che non avrebbe potuto fare ricorso al procedimento per adesione.

2.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36 , nonchè dell' art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per non avere la CTR fornito una valida motivazione della decisione assunta, che risulterebbe del tutto arbitraria.

2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 , 21 , 23 e 24 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per non avere la CTR ritenuto la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio nei confronti di società, che ha del tutto omissso il deposito della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2005.

3. I motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell' art. 382 c.p.c. , comma 3 , poichè la causa non avrebbe potuto essere proposta da A.A. in nome e per conto di (Omissis).

4.1. Le modalità di svolgimento del presente procedimento e la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, ivi compresi i gradi di m

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza